



REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO “WHISTLEBLOWING” della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dell'Istituto Gesù-Maria e della Scuola Secondaria di I e II grado dell'Istituto Gesù-Maria

SOMMARIO

PREMESSA	1
Articolo 1 Finalità del Regolamento.....	2
Articolo 2 Nomina del Gestore delle Segnalazioni.....	3
Articolo 3 Struttura di supporto al Gestore delle Segnalazioni	3
Articolo 4 Soggetti legittimati a trasmettere la segnalazione	4
Articolo 5 Oggetto della segnalazione	4
Articolo 6 Contenuto della segnalazione di illecito.....	5
Articolo 7 Modalità di trasmissione della segnalazione di illecito.....	5
Articolo 8 Ammissibilità delle segnalazioni.....	5
Articolo 9 Procedura di gestione e verifica della segnalazione	6
Articolo 10 Conclusione della procedura	7
Articolo 11 Tutela della riservatezza sull'identità del Segnalante.....	7
Articolo 12 Protezione del Segnalante dall'adozione di misure ritorsive.....	8
Articolo 13 Pubblicità del Regolamento	8

La Casa Religiosa denominata Istituto Gesù-Maria, con sede legale a Roma, via Flaminia n.631, in qualità di titolare della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dell'Istituto Gesù-Maria, e la Congregazione Religiose di Gesù-Maria, con sede legale a Roma, via Flaminia n. 631, in qualità di titolare della Scuola Secondaria di I e II grado dell'Istituto Gesù-Maria, di seguito congiuntamente indicate anche “**Istituto**”

PREMESSA

Con il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24** (di seguito anche “**Decreto**”) è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*” (cd. disciplina whistleblowing). L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i *media*.



Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, dell'interesse pubblico collettivo.

Il Decreto racchiude in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente/della realtà, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato completato con le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche rispettivamente **"Linee Guida"** e **"ANAC"**), recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e soggetti privati possono tener conto per i canali interni.

Il Decreto, per quanto di specifico interesse, prevede che la nuova disciplina si applichi ai soggetti del settore privato che, nell'ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Colui che denuncia (c.d. *whistleblower*, di seguito anche **"Segnalante"**) la commissione di un illecito in danno dell'Istituto del quale sia stato diretto testimone, nell'esercizio delle proprie mansioni, all'interno dell'organizzazione lavorativa, contribuisce all'attività d'identificazione, prevenzione e trattamento dei rischi e delle fattispecie pregiudizievoli e dunque, in ultima istanza, al perseguimento dell'interesse collettivo.

Il perimetro concettuale della denominazione di **"Segnalante"** è ampio ed onnicomprensivo in quanto comprende i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa in favore dell'Istituto, includendo anche il personale delle imprese fornitrici di beni e servizi.

Tanto premesso l'Istituto adotta il presente regolamento (di seguito anche **"Regolamento"**) per disciplinare la gestione delle segnalazioni e i relativi adempimenti ai sensi del Decreto e delle Linee Guida.

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è volto a:
 - a) favorire la diffusione della cultura della legalità;
 - b) facilitare ed incentivare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, garantendo la tutela della riservatezza dei soggetti che denunciano condotte illecite, di natura commissiva od omissiva, delle quali siano venuti a conoscenza in forza del rapporto in essere;



- c) informare i potenziali segnalatori d'illecito in merito alle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, ai requisiti minimi di contenuto, al novero dei possibili destinatari, nonché alle misure di protezione del Segnalante previste dalla normativa vigente.

Articolo 2

Nomina del Gestore delle Segnalazioni

1. L'Istituto nomina il Gestore delle Segnalazioni, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del Regolamento, che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;
 - b) indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del *management*, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.
2. Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto ai doveri di segretezza e imparzialità nella gestione e verifica delle segnalazioni e alla tutela dei dati personali del Segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti. La riservatezza deve essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (linee telefoniche, messaggistica vocale, incontro diretto).
3. Il soggetto nominato Gestore delle Segnalazioni si intende espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali per le corrispondenti attività ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche solo "GDPR") e dell'articolo 2-*quaterdecies* del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).
4. La nomina del Gestore delle Segnalazioni è comunicata a tutti i dipendenti.

Articolo 3

Struttura di supporto al Gestore delle Segnalazioni

1. Al fine di effettuare in modo sollecito ed esaustivo l'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi di una struttura di supporto, costituita da un nucleo ristretto di dipendenti dell'Istituto, debitamente formati nella materia dell'anticorruzione, in possesso di uno stato di servizio privo di provvedimenti disciplinari, nonché non coinvolti in un procedimento penale dall'esito del quale possa derivare l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.
2. I dipendenti che coadiuvano il Gestore delle Segnalazioni nel compimento dell'istruttoria sulla segnalazione di illecito sono tenuti ad osservare gli stessi vincoli di riservatezza del medesimo, e sono, altresì, soggetti ad eguali responsabilità in merito al corretto ed imparziale svolgimento del procedimento.
3. I componenti della struttura di supporto devono intendersi espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali per le corrispondenti attività ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.



Articolo 4

Soggetti legittimati a trasmettere la segnalazione

1. I soggetti legittimati a segnalare al Gestore delle Segnalazioni le condotte e/o le omissioni reputate illecite, a cui abbiano assistito o di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione con l'istituto sono, nello specifico: i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e tutti coloro che, a vario titolo, prestino la propria attività lavorativa in favore dell'Istituto, inclusi i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi, ovvero che realizzano opere in favore dell'Istituto.

Articolo 5

Oggetto della segnalazione

1. Possono costituire oggetto di segnalazione le:

a) violazioni delle disposizioni normative nazionali da intendersi come:

- 1) gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite (cfr. infra);
- 2) i reati che costituiscono presupposto per l'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001;

b) violazioni della normativa europea, da intendersi come gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), relative ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2. Le azioni o le omissioni oggetto di segnalazione devono necessariamente riguardare fattispecie di cui il Segnalante venga a conoscenza in occasione dell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, in modo diretto e non *de relato*, ovvero a mezzo di terze persone.

3. La denuncia d'illecito deve essere effettuata in buona fede e non al fine di ledere l'onore e il decoro personale e professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono attribuiti.

4. L'inoltro di denunce aventi palesi finalità diffamatorie o caluniose sarà oggetto di immediata segnalazione all'autorità giudiziaria, nonché presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari.

5. È fatto, altresì, divieto di:

- a) impiegare espressioni ingiuriose nella redazione della segnalazione di illecito;
- b) trasmettere denunce di illecito concernenti esclusivamente la sfera della vita privata, senza che sussista alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa del soggetto segnalato;



- c) inviare segnalazioni recanti dati particolari del soggetto segnalato, ovvero relativi all'orientamento sessuale, religioso o politico, all'origine etnica, allo stato di salute, salva l'ipotesi in cui le suddette informazioni personali siano strettamente funzionali ad una comprensibile ed esauriente descrizione del supposto illecito a cui si è assistito.

Articolo 6

Contenuto della segnalazione di illecito

1. La segnalazione deve essere corredata da tutti gli elementi necessari all'espletamento dei dovuti accertamenti in merito alla fondatezza della fattispecie oggetto di segnalazione, nello specifico:
 - a) le generalità del soggetto che trasmette la segnalazione, con indicazione della posizione organizzativa ricoperta, nonché delle mansioni svolte;
 - b) l'esautiva descrizione dell'evento reputato illecito richiamando, altresì, il nesso sussistente tra la notizia d'illecito e lo svolgimento delle abituali mansioni lavorative;
 - c) le contingenze di spazio e di tempo nell'alveo delle quali il fatto è stato commesso;
 - d) il/i nominativo/i del/i sospetto/i autore/i del presunto fatto illecito;
 - e) ogni dettaglio, anche apparentemente irrilevante, che possa contribuire a ricostruire fedelmente la fattispecie segnalata.
2. La segnalazione va redatta in modo chiaro, veridico e completo, in modo da consentire al Gestore delle Segnalazioni di svolgere una sollecita e minuziosa istruttoria.

Articolo 7

Modalità di trasmissione della segnalazione di illecito

1. In ottemperanza al Decreto e alle Linee Guida, l'Istituto ha predisposto un canale dedicato, gestito dal Gestore delle Segnalazioni, preposto a ricevere le segnalazioni di illecito, tutelando al contempo la riservatezza dell'identità del Segnalante.
2. Allo scopo di fugare ogni rischio di applicazione di misure ritorsive a carico del segnalatore di illecito, ciascuna segnalazione inviata al Gestore delle Segnalazioni deve essere, tassativamente, effettuata attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica "Open Blow", oralmente o in forma scritta.
3. Nel caso in cui il Segnalante o il soggetto della segnalazione coincida con il Gestore delle Segnalazioni la segnalazione deve essere indirizzata direttamente all'ANAC.
4. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria, nei casi di competenza.

Articolo 8

Ammissibilità delle segnalazioni

1. Il Gestore della Segnalazione ai fini dell'ammissibilità delle segnalazioni ricevute valuta la chiarezza di:



- a) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche alle modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
 - b) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
2. Alla luce delle valutazioni di cui al primo comma del presente articolo il Gestore delle Segnalazioni può ritenere una segnalazione inammissibile per:
- a) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
 - b) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
 - c) esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
 - d) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.
3. Qualora la segnalazione sia anonima, se la stessa risulta puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, può essere equiparata ad una segnalazione ordinaria e, in quanto tale, può essere trattata secondo la procedura di cui al presente Regolamento. In ogni caso, le segnalazioni anonime devono essere registrate dal Gestore della Segnalazione e la documentazione ricevuta deve essere conservata.

Articolo 9

Procedura di gestione e verifica della segnalazione

1. La gestione della segnalazione e l'analisi in merito alla fondatezza degli avvenimenti descritti in essa, sono di competenza esclusiva del Gestore delle Segnalazioni che, entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione stessa.
2. Il Gestore delle Segnalazioni, nel termine di 5 giorni dal ricevimento della denuncia, procede allo svolgimento di una sommaria istruttoria allo scopo di accertare la probabile fondatezza o la manifesta infondatezza della segnalazione inviata.
3. La denuncia viene registrata, entro 10 giorni dal ricevimento, attraverso l'attribuzione di un numero progressivo annuale, che viene assegnato anche al relativo fascicolo.
4. Il nominativo del Segnalante viene pseudonimizzato attraverso l'impiego del predetto numero progressivo, e viene conosciuto solo dal Gestore della Segnalazione e dagli eventuali collaboratori assegnati alla sua struttura di supporto.
5. In costanza di istruttoria il Gestore della Segnalazione ha la facoltà di:
 - a) interrogare tutti i soggetti legati al contesto lavorativo in possesso di informazioni utili all'accertamento delle circostanze segnalate;
 - b) acquisire le evidenze documentali inerenti al merito della segnalazione;
 - c) convocare il Segnalante per un'audizione privata;
 - d) chiedere formalmente agli uffici competenti coinvolti di relazionare sugli accadimenti in analisi.



6. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altri uffici interni, è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona Segnalante o di ogni altra persona coinvolta. Nel caso in cui sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Gestore delle Segnalazioni, anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nel presente Regolamento e nel Decreto.

7. Laddove all'esito dell'istruttoria preliminare non emergano indizi o prove che dimostrino la palese infondatezza della segnalazione d'illecito, il Gestore delle Segnalazioni provvede ad inoltrare il fascicolo istruttorio, corredato da una sintetica relazione sulle risultanze finali dell'accertamento, in modo concorrente o alternativo, nonché sulla base delle rispettive competenze, ai seguenti attori:

- a) rappresentanti legali dell'Istituto;
- b) autorità giudiziaria.

8. Nell'eventualità in cui, all'esito di una preliminare indagine istruttoria, la segnalazione di illecito si appalesi come manifestamente infondata, ovvero priva degli elementi conoscitivi essenziali per condurre un accertamento in merito, il Gestore della Segnalazione archivia la segnalazione, informando il Segnalante circa le motivazioni della decisione, e, ove reputi che la denuncia è stata deliberatamente inoltrata a fini diffamatori e/o calunniatori, trasmette il carteggio dell'istruttoria ai rappresentanti legali dell'Istituto.

Articolo 10

Conclusione della procedura

1. La procedura deve concludersi, salve comprovate esigenze, entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione. In caso di proroga il Gestore delle Segnalazioni deve comunque inviare al Segnalante un riscontro sullo stato di avanzamento della procedura entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione.

2. Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della Segnalazione può:

- a) archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- b) dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli uffici interni competenti per i relativi seguiti.

3. Il Gestore delle Segnalazioni comunica sempre l'esito della procedura al Segnalante.

4. Il Gestore della Segnalazione garantisce la cancellazione di tutta la documentazione prodotta dal Segnalante, nel termine di dieci anni dal ricevimento della segnalazione.

Articolo 11

Tutela della riservatezza sull'identità del Segnalante

1. L'identità del Segnalante dovrà essere adeguatamente tutelata sia nel corso della fase istruttoria che nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato nei riguardi



dell'incolpato, nonché in riguardo ai rapporti con i terzi, persone fisiche o giuridiche, con i quali il Gestore delle Segnalazioni dovesse interfacciarsi per le verifiche successive alla segnalazione.

2. Con specifico riferimento all'ipotesi di apertura dell'*iter* disciplinare, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata agli uffici competenti per i procedimenti disciplinari e al soggetto segnalato nella seguente casistica:

- a) il consenso esplicito del Segnalante;
- b) la contestazione dell'illecito disciplinare si fonda su fatti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ovvero la denuncia d'illecito è solo uno dei vari elementi posti alla base dell'addebito disciplinare, per la cui contestazione sono sufficienti altre evidenze fattuali;
- c) la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e nel corso dell'istruttoria emerge l'assoluta necessità di disvelare l'identità del Segnalante al fine di garantire il diritto di difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, laddove il Segnalante dell'illecito acconsenta a rivelare la propria identità.

3. L'Istituto informa gli interessati sulle modalità di trattamento con l'informativa sul trattamento dei dati personali si cui all'allegato 2 al presente Regolamento.

Articolo 12

Protezione del Segnalante dall'adozione di misure ritorsive

1. Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto è vietata l'adozione di misure ritorsive nei confronti del Segnalante.

2. Il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.

3. Il Segnalante perde la protezione:

- a) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- b) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

4. Nelle ipotesi di cui al comma tre del presente articolo al Segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare.

Articolo 13

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è comunicato a tutti i dipendenti dell'Istituto ed è pubblicato nelle rete intranet.

La sua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al GDPR.